



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve



Riposi giornalieri per allattamento al padre in caso di madre casalinga

“Il combinato disposto degli articoli 39 e 40 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), delinea un’evidente priorità della madre nella fruizione dei riposi giornalieri per allattamento, nel senso che il padre può attingere a tale misura solo in casi predeterminati e tassativi, conseguenti a situazioni in cui la madre non ha la possibilità giuridica (lett. a), la volontà (lett. b), la possibilità professionale (lett. c) o materiale (lett. d) di fruirne in prima persona. Il padre, in altre parole, acquista il diritto de quo solo quando la madre, per le circostanze puntualmente stabilite dalla norma, non possa, non voglia o non sia nella condizione di fruire di tali riposi”.

Il principio è stato recentemente espresso dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) con la [Sentenza n. 06172/2021 del 1° settembre 2021](#).

La Sentenza citata aggiunge ulteriori elementi ermeneutici in ordine all’interpretazione dell’espressione “madre non lavoratrice

FLASH nr. 36 – 2021

- Riposi giornalieri per allattamento al padre in caso di madre casalinga
- Le ultime novità per gli utenti della strada
- Bonus facciate e balconi: regole per parapetti, ringhiere e luci
- Riscatto Laurea: possibil interromperlo?
- Selezione di personale per il fabbisogno della “Task Force Immigrazione”. Osservazioni critiche circa il limite anagrafico previsto
- Pagamento indennità autostradale, periodo novembre – dicembre 2019
- La speciale tenuta del fatto per i c.d. furbetti del cartellino

dipendente” contenuta nell’art. 6 ter della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (introdotto dall’art. 13 l. 8 marzo 2000 n. 53) ai sensi del quale:

”I periodi di riposo di cui all’articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:

- a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- d) in caso di morte o di grave infermità della madre”.

Per meglio comprendere la problematica è bene riassumere l’excursus del quadro giurisprudenziale sin qui delineatosi:

Per quanto concerne il caso della madre non lavoratrice (es. casalinga o disoccupata), con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato, Sez. VI, aveva dedotto, in via estensiva, che la ratio della norma in esame, “volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio”, induce a ritenere ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della “lavoratrice non dipendente”, possa essere tuttavia “impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato”.

Anche il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (circolare n. 8494 del 12.05.2009), nel condividere l’orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato nella citata sentenza, riteneva che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre svolga lavoro casalingo.

Successivamente l’INPDAP, con la nota operativa n. 23/2011 precisava che l’interpretazione estensiva scaturente dagli indirizzi giurisprudenziali citati consentiva di riconoscere al lavoratore padre il diritto a fruire dei permessi previsti dall’articolo 40, lettera c), del Decreto legislativo n. 151/2001, anche nell’ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo.

Infine, in merito alle condizioni di tale fruibilità, il Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche Sociali con lettera circolare C/2009 del 16 novembre 2009 interpretava l’indirizzo del Consiglio di Stato nel senso del maggior favore del ruolo genitoriale, riconoscendo il diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri ex articolo 40 del T.U. 151/2001, sempre nel caso di madre casalinga, senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l’oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino.

Nonostante l’indirizzo giurisprudenziale e le circolari del Ministero del Lavoro, il Dipartimento della P.S. ha continuato a conformarsi alla tesi secondo la quale i riposi giornalieri non spettano al padre nel caso la madre sia casalinga o disoccupata, e, dopo aver ribadito detto orientamento con la circolare 557/RS/01/137/3471 del 27 luglio 2012, ha ritenuto opportuno investire, sulla tematica, la Commissione Speciale Pubblico Impiego del Consiglio di Stato, le cui conclusioni venivano espresse nell’adunanza del 23 settembre 2009 e diramate con circolare n. 333.N9807.F.6.1/9865-2009 del 17 dicembre 2009.

La citata Commissione Speciale riteneva di dovere aderire all’orientamento più estensivo del diritto, perché aderente alla non equivoca formulazione letterale della norma, secondo la quale il beneficio spetta al padre, “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”. Tale formulazione, secondo il Consesso Amministrativo, includerebbe tutte le ipotesi di inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente e dunque non solo quella della donna che svolga attività lavorativa autonoma, ma anche quella di una donna che non svolga alcuna attività lavorativa o comunque svolga un’attività non retribuita da terzi (se a quest’ultimo caso si vuol ricondurre la figura della casalinga). Tale orientamento “appare più rispettoso del principio della paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura ed all’educazione della prole, che affonda le sue radici nei precetti costituzionali contenuti negli articoli 3, 29, 30 e 31”.

Peraltro, lo stesso Consiglio di Stato, con il parere, Sez. I, 22 ottobre 2009, n. 2732, afferma che non può condividersi l’assunto secondo cui “la considerazione dell’attività

domestica, come vera e propria attività lavorativa prestata a favore del nucleo familiare, non esclude, ma al contrario, comprende, come è esperienza consolidata, anche le cure parentali”, poiché esso oblitera l’innegabile circostanza, che costituisce il fondamento dell’istituto dei permessi giornalieri, della estrema difficoltà di cura della prole da parte anche della madre casalinga, specie laddove si ponga mente alle complesse esigenze di accudimento dei figli nel primo anno di vita nel corso del quale spettano i permessi in questione. Del resto, secondo il citato parere del Consiglio di Stato, proprio perché i compiti esercitati dalla casalinga risultano di maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d’opera dipendente (Cass. civ., Sez. 3, n. 17977 del 24 agosto 2007; idem, 20 luglio 2010 n. 16896; da ultimo, Cass. civ., III, 13 dicembre 2012, n. 22909) è del tutto incongruo dedurne, “l’oggettiva possibilità, nel caso della lavoratrice casalinga, di conciliare la delicate e impegnative attività di cura del figlio con le mansioni del lavoro domestico”; laddove, invece, è dato di comune esperienza che l’attività dalla stessa esercitata in ambito familiare spesso necessita, alla nascita di un figlio, di aiuti esterni (collaboratore/ricce familiare e/o baby-sitter), utilmente surrogabili, nel caso delle famiglie mono-reddito, proprio mediante ricorso al godimento dei permessi di cui all’articolo 40 cit. da parte dell’altro genitore lavoratore dipendente. Ancora, i riposi giornalieri, una volta venuto meno il nesso esclusivo con le esigenze fisiologiche del bambino, hanno la funzione di soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali al fine dell’armonico e sereno sviluppo della sua personalità (Corte Cost., 1° aprile 2003, n. 104); ed in tale prospettiva sarebbe del tutto irragionevole ritenere che l’onere di soddisfacimento degli stessi debba ricadere sul solo genitore che viva la già peculiare situazione di lavoro casalingo.

Con la recente Sentenza n. 06172/2021 del 1° settembre 2021 qui in commento, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale rivede e corregge l’orientamento espresso nel 2008 (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4293), aderendo ad un orientamento che rifugge da un approccio ermeneutico che equipari tout court la casalinga alla lavoratrice non dipendente.

Invero, secondo la sezione II dell’alto consesso amministrativo, costituisce *“indirizzo interpretativo ormai consolidato, dal quale non vi è motivo in questa sede di discostarsi (da ultimo, Cons. Stato, sez. II, 4 marzo 2021, n. 1851), l’orientamento secondo cui, in conformità al tenore della norma citata, vanno negati al padre lavoratore i riposi giornalieri genitoriali in caso di moglie casalinga, poiché costei, di regola, svolge attività domestiche che le consentono di prendersi cura del figlio (cfr. C.G.A. Sicilia, sez. giurisd., 19 febbraio 2019, n. 153; Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2018, n. 5686; id., 30 gennaio 2018, n. 628; id., 30 ottobre 2017 n. 4993)”*.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada il combinato disposto degli articoli 39 e 40 delinea un’evidente priorità della madre nella fruizione dei permessi: il padre, a ben vedere, può attingere a tale misura solo in casi predeterminati e tassativi, conseguenti a situazioni in cui la madre non ha la possibilità giuridica (lett. a), la volontà (lett. b), la possibilità professionale (lett. c) o materiale (lett. d) di fruirne in prima persona. Il padre, in altre parole, acquista il diritto de quo solo quando la madre, per le circostanze puntualmente stabilite dalla norma, non possa, non voglia o non sia nella condizione di fruire di tali riposi (Cons. Stato, sez. IV, n. 4993/17 cit.).

Pertanto, ove tale situazione di impedimento non venga rappresentata dall’interessato è in radice impossibile l’attribuzione del beneficio al padre per la presenza di una madre casalinga nelle condizioni di assolvere ai compiti familiari.

Con le riportate motivazioni, la Sentenza citata ha accolto l’appello dell’Amministrazione e annullato la decisione di primo grado che riconosceva ad un dipendente della Polizia di Stato il diritto di fruire dei riposi giornalieri per allattamento al posto della madre casalinga.

Le ultime novità per gli utenti della strada



Il decreto infrastrutture approvato il 2 settembre dal Governo contiene importanti novità per gli utenti della strada, soprattutto con riferimento alla sosta dei veicoli, ai parcheggi riservati a determinate categorie, come mamme in gravidanza e disabili, nonché ad alcune sanzioni che vengono elevate in caso di violazioni.

Nel dettaglio sono previste, aree riservate per le donne in gravidanza e per le famiglie con bambini sotto i 2 anni, con una normativa specifica che prevede la richiesta del "permesso rosa" al comune, al quale spetta definire modalità di erogazione e condizioni con un regolamento comunale.

Il comune potrà, inoltre, autorizzare parcheggi riservati ai bus scolastici, alle auto elettriche nonché allo scarico di merci, con limitazioni ad alcuni giorni e ore.

Il decreto proroga al 15 ottobre la scadenza del 30 giugno 2021, stabilita dalla legge di bilancio 2021, entro la quale i comuni dovranno istituire, con ordinanza, "spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza ovvero prevedere la gratuità della sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati."

Se un disabile troverà il proprio posto riservato occupato, il decreto infrastrutture prevede che lo stesso potrà parcheggiare nelle strisce blu senza pagare. La disposizione estende a livello nazionale una norma sinora attuata dai comuni, togliendo così incertezza alle persone disabili che di volta in volta dovevano verificare il regolamento vigente in città.

E' previsto un forte aumento delle sanzioni in caso di violazioni delle nuove disposizioni.

Il divieto di sosta sancito dall'art. 158 comma 2 del Codice della Strada viene esteso:

- agli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;

- agli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di permesso rosa.

In caso di violazione scatta la sanzione amministrativa minima di euro 80 fino a un massimo di euro 328 (se si tratta di ciclomotori o motoveicoli a due ruote) e di euro 165 ad euro 660 se la violazione viene commessa con i restanti veicoli.

Le sanzioni previste dal comma 5 dell'art. 158 CdS (da 41 a 168 euro per le due ruote e da 87 a 344 euro per gli altri veicoli) sono applicate quando il divieto di sosta non viene rispettato nelle fermate degli autobus, dei filobus o dei mezzi che circolano su rotaie, e negli spazi destinati ai veicoli in servizio di piazza; oltre che nelle corsie e nelle carreggiate riservate ai mezzi pubblici e nelle aree pedonali urbane.

Vengono inasprite anche le sanzioni contemplate dall'art. 188 del CdS nei confronti di chi parcheggia nello spazio per disabili senza averne diritto: in tal caso le multe salgono da un minimo di 168 euro a un massimo di 672 (contro gli attuali 87 e 344).

Aumentano altresì le sanzioni previste per coloro che, pur muniti dell'autorizzazione al parcheggio, non rispettano le condizioni e i limiti indicati dalla stessa. In tal caso la sanzione minima da 42 sale a 87 euro e la massima da 173 a 344.

Bonus facciate e balconi: regole per parapetti, ringhiere e luci



Il Bonus Facciate spetta per interventi sui parapetti dei balconi (ringhiere metalliche e parti in vetro) mentre per l'installazione di corpi illuminanti a soffitto o a parete, la detrazione spetta solo in presenza di motivi tecnici, da verificarsi caso per caso: lo precisa l'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 482 del 15 luglio 2021.

Nel presupposto che si tratti di opere accessorie dell'intervento sulle facciate esterne, secondo l'Agenzia il bonus deve trovare motivazione dai documenti di progetto degli interventi nel loro complesso. Insomma, è agevolabile l'installazione di elementi di illuminazione

funzionali agli interventi primari.

Nel caso in oggetto, l'obiettivo era "rendere gradevole la vista e dare risalto all'architettura dell'edificio anche nelle ore notturne". Tale valutazione non può dunque essere effettuata in sede di interpello, restando in ogni caso fermi i poteri di controllo dell'amministrazione. In pratica, l'installazione deve essere motivata tecnicamente nel progetto.

Il bonus, lo ricordiamo, è limitato alle spese documentate sostenute negli anni 2020 e 2021 e relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B o assimilabili, realizzati esclusivamente sulle "strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi". I dettagli nella risposta all'interpello.

Riscatto Laurea: possibile interromperlo?



Ci viene chiesto se una volta azionato il riscatto della laurea sia poi possibile sospendere i pagamenti con il riconoscimento del periodo corrispondente ai ratei già corrisposti.

Al riguardo, considerate le caratteristiche del meccanismo previsto dalla legge sul riscatto della laurea, è possibile per il lavoratore interrompere il pagamento della rate, vedendosi riconoscere il riscatto limitatamente agli anni per cui ha versato il dovuto, ferma restando anche la possibilità di riprendere il riscatto dopo un'eventuale interruzione dei versamenti. Ovviamente si

tratta di opzioni che devono essere oggetto di istanza all'Istituto previdenziale che provvederà a interrompere gli effetti della domanda di riscatto, tenendo comunque validi i periodi per i quali è stato effettuato il pagamento.

Tuttavia, se il mancato pagamento riguarda la prima rata, oppure l'unica rata, nel caso in cui si scelga di versare tutto in un'unica soluzione, la domanda di riscatto si estinguerà e bisognerà ripresentarla.

In ogni caso, la rinuncia o l'interruzione di un riscatto laurea non preclude mai la possibilità di presentare una nuova richiesta. Tutte le operazioni relative al riscatto della laurea possono essere effettuate utilizzando i servizi online INPS.

La normativa di riferimento è il dlgs 184/1997, come modificata da diversi successivi provvedimenti normativi, in ultimo, il dl 4/2019, che ha introdotto nuove possibilità di riscatto agevolato.

Selezione di personale per il fabbisogno della "Task Force Immigrazione". Osservazioni critiche circa il limite anagrafico previsto



Riportiamo il testo della risposta che il Dipartimento della P.S. ha fornito ad una lettera inviata dalla Segreteria Nazionale, pubblicata sul Flash n. 24/2021 del 18 giugno u.s.:

“Con riferimento alla nota in epigrafe, concernente l'oggetto, la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere ha rappresentato che, con la selezione in argomento, si è voluto ampliare la base numerica del personale convocabile, al fine di consentire una maggiore rotazione di impiego nel delicato incarico, anche in considerazione del fatto che parte dei dipendenti

attualmente impiegati sono ormai prossimi alla quiescenza.

Inoltre, con la previsione di un limite di età per gli aspiranti team leaders, si è inteso innanzitutto tutelare il personale della Polizia di Stato, evitando gravose condizioni di lavoro ad operatori non più giovanissimi, e garantendo, altresì, in virtù della più giovane età dei selezionati, futura continuità ad un servizio essenziale per le attribuzioni della prefata Direzione Centrale.”

Pagamento indennità autostradale, periodo novembre – dicembre 2019



La Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria ha comunicato che sono stati inseriti e validati sul sistema NoiPa gli elenchi del personale della Polizia di Stato in servizio presso i Compartimenti della Polizia Stradale, per prestazioni rese nelle mensilità di novembre e dicembre 2019.

E' stato precisato che il pagamento delle suddette competenze avverrà con il cedolino stipendiale relativo alla mensilità di settembre.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

La speciale tenuità del fatto per i c.d. furbetti del cartellino



Per negare il beneficio, previsto dall'articolo 131-bis e del Codice penale serve la prova dell'abitudine del comportamento e del danno rilevante per la pubblica amministrazione non essendo sufficiente ad escludere il beneficio l'argomentazione dei futili motivi che inducono i furbetti del cartellino a uscire per la pausa caffè e le sigarette. Il principio è stato statuito dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione con la [sentenza n. 1250/2021](#) reso all'udienza pubblica del 3 giugno 2021.

La vicenda di fatto ha riguardato due dipendenti pubblici condannati perché assenti ingiustificati in ufficio durante un

controllo dei Carabinieri, dal momento che erano usciti, senza timbrare il badge, per comprare le sigarette e andare al bar.

Contro la sentenza di appello che confermava la condanna di primo grado gli interessati chiedevano la riforma della decisione di merito. Tra i vari motivi di censura veniva evidenziata la mancata applicazione della clausola generale di "non punibilità per particolare tenuità del fatto" prevista dall'art. 131-bis il quale stabilisce che la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 1, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

Sul punto, La Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza in base alla quale la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica (Sez. III, n. 30134 del 5/04/2017), in quanto viene a configurarsi una ipotesi di "comportamento abituale" ostativa al riconoscimento del beneficio (Sez. VI, n. 18192 del 20/03/2019).

Inoltre, osservano i Giudici di piazza Cavour, anche in ipotesi di reiterazione non sono mancate decisioni nelle quali l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. è stata fondata sulla lieve entità delle singole condotte, isolatamente considerate. Tale soluzione poggia sulla mancata ripetizione nell'articolo summenzionato dell'inciso "anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di lieve entità". In sostanza, tale scelta del legislatore lascerebbe aperta la possibilità, in caso di "reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate", di applicare l'art. 131-bis c.p., all'esito di una valutazione di particolare tenuità delle singole condotte o dei singoli fatti (Sez. III, n. 38849 del 5/04/2017).

La Corte ha chiarito, peraltro, che per escludere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. III, n. 34151 del 18/6/2018; Sez. VI, n. 55107 del 8/11/2018) secondo cui il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., comma 1, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. II, n.25234 del 14/05/2019).

Orbene, si legge nella Sentenza in esame, nel caso di specie, il primo giudice, analizzando l'ultimo profilo ovvero, se si possa riconoscere la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., osserva che non sussistono i presupposti per la sua applicabilità.

In particolare, tra gli elementi ostativi viene dato rilievo alla futilità dei motivi per cui gli autori hanno agito in quanto, l'allontanamento non autorizzato e non attestato integra una condotta grave, posta in essere in violazione dei basilari doveri d'ufficio e di lealtà di un dipendente verso la P.A.. Inoltre, tale condotta si sottolinea essere idonea ad incrementare un diffuso malumore verso la categoria dei pubblici dipendenti e cagionare un danno all'immagine della Casa Comunale. Inoltre, la futilità del motivo viene desunta dal fatto che l'allontanamento si è reso necessario per assecondare bisogni di vita del tutto accessori ed infine, dalle dichiarazioni del secondo ricorrente risulta che tale allontanamento non era occasionale ma anzi era una prassi, una consuetudine mattutina, radicata e addirittura abituale.

Secondo la Cassazione, nel caso di specie, l'esclusione del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c. p. non appare condivisibile.

Ed infatti, è stato valorizzato sia il complessivo disvalore della condotta, la sua gravità in rapporto alla conseguente lesione cagionata all'amministrazione (danno all'immagine e disservizio), nonché il diffuso malumore verso la categoria dei dipendenti pubblici, sia l'aspetto della abitudine della condotta che nel caso in esame, è stata desunta dalle dichiarazioni di entrambi gli imputati in quanto uno aveva dichiarato "di essere stato sfortunato perché non gli era mai capitata una cosa del genere in trentasei anni di servizio" e l'altro aveva dichiarato "che la sua condotta era una prassi che aveva attuato non solo nell'ufficio della Casa Comunale ma anche in altri uffici".

Il Collegio, osserva come non può anzitutto attribuirsi rilievo agli argomenti da cui è stato tratto il convincimento che non si trattasse di condotte occasionali dei due ricorrenti.

Ed infatti, esclusa dalla stessa consecutio logica della frase valorizzata dai giudici di merito la non occasionalità della condotta del primo ricorrente che aveva dichiarato "di essere stato sfortunato perché non gli era mai capitata una cosa del genere in trentasei anni di servizio", atteso che da tale affermazione non può essere tratto alcun argomento a sostegno della circostanza che si trattasse di condotta non occasionale, in quanto costituiva al più espressione di disappunto o dispiacere del ricorrente per essere incappato in una situazione di quel tipo nel corso della sua vita lavorativa. Analogamente, quanto alla valorizzazione della frase del secondo ricorrente che aveva dichiarato "che la sua condotta era una prassi che aveva attuato non solo nell'ufficio della Casa Comunale ma anche in altri uffici", non può alla stessa essere attribuito carattere ostativo al riconoscimento del carattere non occasionale della condotta, inquadrandosi, per esplicito riconoscimento dello stesso ricorrente, in una sorta di Affidamento dipendente dalla prassi o dalla tolleranza dei superiori che, in quanto tale, pur non escludendo — per le ragioni dianzi illustrate - il dolo del reato oggetto di contestazione, può essere comunque valorizzato al fine dell'attenuazione della riprovevolezza complessiva della condotta tenuta in riferimento all'unicità della violazione accertata presso l'amministrazione comunale di appartenenza.

Inoltre, secondo gli Ermellini il riferimento alla futilità del motivo, per come interpretato dai giudici di merito è tuttavia errato in quanto, ai fini della configurabilità della presunzione di non tenuità del fatto prevista dal comma secondo, è pur sempre necessario che sussista la contestazione, quantomeno in fatto, della corrispondente aggravante prevista dall'art. 61, comma primo n. 1, cod. pen. (l'aver agito per motivi abietti o futili). Se, del resto, così non fosse si attribuirebbe al giudice il potere, destinato a sfociare nell'arbitrio in assenza di una formale contestazione dell'ipotesi aggravata, di ritenere di non particolare tenuità qualsivoglia condotta che, sulla base di parametri diversi da quello normativo indicato, seppur fondati sul prudente apprezzamento, risulti espressione, in virtù dell'apprezzamento soggettivo e personale del giudice, come ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. penale.

Detto altrimenti, seguendo in tal senso l'opinione di autorevole dottrina, "per una scelta di politica criminale del legislatore, l'offesa non può essere ritenuta tenue né quando dal contegno illecito siano derivate la morte o le lesioni gravissime della persona, né quando la condotta criminosa sia stata posta in essere in presenza di quelle peculiari circostanze indicate dalla norma - ovvero per motivi abietti o futili, o con crudeltà, o con sevizia, o per aver profittato della minorata difesa della vittima - che normalmente costituiscono delle semplici circostanze aggravanti comuni del reato".

Sulla base delle esposte considerazioni La Corte di cassazione ha annullato la sentenza di merito con rinvio ad altra sezione Corte d'appello di Napoli, al fine di valutare la sussistenza o meno, nel caso di specie, della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.